

G&P ANWALTSKANZLEI & STUDIO LEGALE

39100 BOZEN - BOLZANO - A.-KOLPING-STR. 2 - E. 30 A. KOLPING
 38033 CAVALESE - PIAZZA SCOPOLI 6
 39049 STERZING - VIPITENO - NEUSTADT 27 - VIA CITTÀ NUOVA 27
 39052 KALTERN - CALDARO - GOLDGASSE 23 - VIA DELL'ORO 23
 39046 ST. ULRICH - ORTISEI - PURGER-STR. 181 - VIA PURGER 181
 TEL. 0471 . 324023 - FAX 0471 . 324940 - info@cdp.bz.it


PAT/REB001-09/02/2017-0074773 - A04

TRIBUNALE REGIONALE di GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

del TRENINO ALTO ADIGE – SEDE di TRENTO

ATTO di COSTITUZIONE in GIUDIZIO

(ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199)



Per la **dott.ssa Maria Loreta Montelisciani**, nata a Loreto il 23.4.1952, residente a Pieve Tesino (TN) in via Brigata Abruzzi n. 10/A (cod. fisc. MNTMLR52D63E690M), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avv. **Umberto Deflorian** (cod. fisc. DFLMRT67B27C372N, PEC umberto.deflorian@assoavvocati.legalmail.it, fax 0471 324940) e dall'avv. **Giorgia Oss** (cod. fisc. SSOGRG84R53L378S, PEC giorgia.oss@pec.it, fax 0471 324940), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **Luigi Santarelli** a Trento, via Dordi 4 (cod. fisc. SNTLGR67A04L378F, PEC avvluigisantarelli@recapitopec.it, fax 0461 239365)

MANDATO
 Informata ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge nonché informato/a ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nella presente procedura in ogni suo ordine grado e fase, anche di opposizione, esecuzione e fase cautelare, ivi compresa la domanda di ammissione al passivo, con ogni più ampia facoltà di legge anche di transigere, di rinunciare, di accettare, rinunciare, di farsi sostituire, di nominare domiciliatari, di svolgere domande riconvenzionali, di operare chiamate in causa, di quietanzare ed incassare, di rinunciare a traduzioni e di aderire alla lingua processuale scelta da controparte ai sensi del D.P.R. n. 574/1988 l'Avv. Umberto Deflorian e l'Avv. Giorgia Oss ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Santarelli a Trento, via Dordi 4.

- ricorrente -

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del presidente/legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede a Trento, in Piazza Dante n. 15 (codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224)

- resistente -

e nei confronti di

dott.ssa Gabriella Turchetti (cod. fisc. TRCGRL58H48D564X), nata l'8.6.1958 a Fiastra (MC), residente a Castelfidardo (AN), via Gobetti n. 30

- controinteressata -

Maria Loreta Montelisciani

Maria Loreta Montelisciani

premess

che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensione di data 10 luglio 2016, notificato il 12 luglio 2016 (via PEC ed a mezzo raccomandata A/R) alla Provincia Autonoma di Trento ed alla dott.ssa Gabriella Turchetti e depositato lo stesso 12 luglio 2016 presso la Provincia Autonoma di Trento, la dottoressa Maria Loreta Montelisciani ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 348/2016, avente ad oggetto "Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova

Per l'autentica
 Avv. Umberto Deflorian

istituzione e di quelle rese vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 12-duodecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 7 agosto 2012, n. 135. Approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale dei candidati", con allegata la "Lista graduatoria per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO", pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 11/IV del 14.03.2016/Amtsblatt n. 11/IV vom 14/03/2016;

2. se e per quanto occorrer debba, dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute successive al giorno 28.05.2015, tutti non conosciuti;

3. in parte qua, della scheda di valutazione n. prot. 000144/30-07-2014 – 042, nella parte in cui assegna un punteggio di "Maggiorazione ruralità" pari a "0,0000", nonché di ogni altro provvedimento e atto ai precedenti connesso e/o agli stessi consequenziale, anche non conosciuto;

4. in subordine, in parte qua, dell'allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 7.5.2015, nella parte in cui afferma, a pagina 6 ("Il GRUPPO TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE"), che "possono essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario)" al farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata (equiparato al titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico);

5. di ogni altro provvedimento e atto ai precedente connesso e/o agli stessi consequenziale.

Che il testo del ricorso è il seguente:

**"RICORSO STRAORDINARIO
al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con ISTANZA di SOSPENSIONE**

Per la **dott.ssa Maria Loreta Montelisciani**, nata a Loreto il 23.4.1952, residente a Pieve Tesino (TN) in via Brigata Abruzzi n. 10/A (cod. fisc. MNTMLR52D63E690M), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avv. Umberto Deflorian (codice fiscale

DFLMRT67B27C372N, PEC umberto.deflorian@assoavvocati.legalmail.it, fax 0471 324940) e dall'avv. Giorgia Oss (codice fiscale SSOGRG84R53L378S, PEC giorgia.oss@pec.it, fax 0471 324940), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano, Largo Kolping n. 2

- **ricorrente** -

c o n t r o

Provincia Autonoma di Trento, in persona del presidente/legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede a Trento, in Piazza Dante n. 15 (codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224)

- **resistente** -

e n e i c o n f r o n t i d i

dott.ssa Gabriella Turchetti (cod. fisc. TRCGRL58H48D564X), nata l'8.6.1958 a Fiastra (MC), residente a Castelfidardo (AN), via Gobetti n. 30

- **controinteressata** -

per l'annullamento previa sospensione

1. della delibera della Giunta provinciale di Trento reg. delib. n. 348/2016, avente ad oggetto "*Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle rese vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 12-duodecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 7 agosto 2012, n. 135. Approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale dei candidati*", con allegata la "*Lista graduatoria per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*", pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 11/IV del 14.03.2016/Amtsblatt n. 11/IV vom 14/03/2016;

2. *se e per quanto occorrer debba*, dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute successive al giorno 28.05.2015, tutti non conosciuti;

3. *in parte qua*, della scheda di valutazione n. prot. 000144/30-07-2014 - 042, nella parte in cui assegna un punteggio di "*Maggiorazione ruralità*" pari a "*0,0000*", nonché di ogni altro provvedimento e atto ai precedenti connesso e/o agli stessi consequenziale, anche non conosciuti;

4. *in subordine, in parte qua*, dell'allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 7.5.2015, nella parte in cui afferma, a pagina 6 ("*Il GRUPPO TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE*"), che "*possono*

essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario)” al farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata (equiparato al titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico);

5. di ogni altro provvedimento e atto ai precedente connesso e/o agli stessi consequenziale.

* * *

In FATTO

1. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 955 dd. 16.6.2014 veniva approvato il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di **16 sedi farmaceutiche** di nuova istituzione e di quelle rese vacanti, disponibili per l'esercizio privato in Provincia di Trento.

2. Con delibera giuntale n. Reg. delib. n. 348/2016, pubblicata in data 14.03.2016, veniva approvata la graduatoria definitiva dei partecipanti ammessi, con relativa attribuzione dei punteggi definitivi.

3. A tale concorso pubblico partecipava la dott.ssa **Maria Loreta Montelisciani**, presentando in data 30.07.2014 una domanda *online* nella piattaforma *web* appositamente dedicata (doc. 5).

Come risulta autocertificato e dichiarato nella stessa domanda di partecipazione al concorso, la dott.ssa Montelisciani:

- in data 21.02.1976 ha conseguito la laurea magistrale in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino, conseguendo un punteggio di 110/110;
- nell'anno 1976 ha conseguito l'abilitazione di Farmacista e dal giorno 18.05.1976 si è iscritta all'Albo dei farmacisti in Provincia di Ancona. Dal 13.9.1978 è iscritta all'Albo dei Farmacisti in Provincia di Trento.

4. Dal 22.7.1983 la dott.ssa Montelisciani è titolare della Farmacia cd. "rurale sussidiata" situata in Pieve Tesino (TN), via Brigata Abruzzi n. 10/A.

5. Secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT, il Comune di Pieve Tesino conta 681 residenti (doc. 6).

6. Con delibera di approvazione della graduatoria definitiva, pubblicata in data 14.3.2016, la Giunta provinciale attribuiva alla dott.ssa Montelisciani un punteggio definitivo e complessivo pari a 40,5.

7. La candidata si collocava quindi all'**88esimo posto in graduatoria.**

8. Solo a seguito dell'istanza di accesso agli atti operata dal legale della concorrente, **in data 16 maggio 2016** la ricorrente veniva ad

apprendere che nella propria scheda di valutazione, alla sezione dedicata al **“dettaglio punteggi esperienze professionali candidato”, al Titolo “Maggiorazione ruralità”**, la Commissione giudicatrice le aveva attribuito un punteggio pari a **“0,0000”**.

9. Avverso la graduatoria qui impugnata, per quanto consta, attualmente pendono innanzi al TRGA Trento diversi ricorsi giurisdizionali.

10. Inoltre, con la medesima delibera giuntale di approvazione della graduatoria Reg. delib. n. 348/2016 dd. 14.03.2016, le sedi oggetto di concorso farmaceutico si riducevano **da 16 a 15**, in ragione dell’ottemperanza alla sentenza n. 462/2015 del TRGA Trento.

*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, impugna i citati provvedimenti sulla base dei seguenti

MOTIVI

(1.) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9, Legge 8 marzo 1968, n. 221, nonché dell’art. 11, comma 5, D.L. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Bando di Gara e dei criteri attuativi. Eccesso di potere per completo travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, nonché per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Violazione e falsa applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’allegato n. 1, Verbale dd. 7.05.2015 - Il Gruppo - Titoli relativi all’esercizio professionale.

L’attribuzione di soli 40,5 punti alla dott.ssa Montelisciani è illegittima, perché omette palesemente di conteggiare la maggiorazione di punteggio in ragione della titolarità, a partire dal 1983, di una farmacia cd. *“rurale sussidiata”*.

Secondo l’art. 1, l. n. 221/1968 si definiscono rurali quelle farmacie *“ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”*, mentre l’art. 9 della citata legge dispone testualmente: *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari (...) verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*.

Nel caso in esame, l’art. 8 del Bando di gara ha delegato la Commissione giudicatrice di determinare i criteri per la valutazione dei titoli. A tal fine, la predetta Commissione, alla seduta di cui al Verbale dd. 7.5.2015, ha

stabilito i criteri di attribuzione dei punteggi.

In particolare nell'allegato n. 1, verbale dd. 07.05.2015, Il Gruppo – Titoli relativi all'esercizio professionale – pag. 6, la Commissione giudicatrice ha disposto che *“l'assegnazione del punteggio relativa al gruppo TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE si riconduce, [...] all'art. 5 del DPCM n. 298/94 s.m.i., secondo il quale possono essere attribuiti **fino ad un massimo di 35 punti** (7 per ciascun commissario) suddividendo i titoli in quattro categorie (a, b, c, d) e all'art. 11 del dl 1/2012, comma 5, lettere a) e b) [...]”*.

Prosegue poi a pag. 9: *“Per ciascuna delle voci inserite nella tabella stabiliscono gli **ulteriori criteri di valutazione** qui di seguito elencati. [...] **Al farmacista che abbia esercitato in farmacia rurale per almeno 5 anni come titolare, direttore o collaboratore e al farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio, fino ad un massimo dei punti 6.50 ai sensi dell'art. 9 della L. 8 marzo 1968 n. 221”***.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente pronunciandosi in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto tra l'art. 9, L. n. 221/1968, l'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994, e le disposizioni del bando di gara in punto limitazione dei punteggi massimi conseguibili per il tramite dei titoli professionali, insegna che *“la norma su enunciata - art. 9 della L. 221/68, richiamata dal bando di concorso, al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. Sostiene, l'appellante, che deve ritenersi illegittima la clausola del bando in base alla quale: “la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta”. **La tesi dell'appellante è da condividere in quanto la normativa in esame, da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale - L. n. 362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994 - non può essere, in forza dei principi***

di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art. 9 L. n. 221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa - art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore - intorno ai 20 anni di servizio -, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità. Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano - e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 - per titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.

Ne discende che in definitiva l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullata l'impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso" (così, Cons. St., Sez. III, 14.12.2015, n. 5667; conf., Cons. St., Sez. V, 5. 2.2009, n. 635; C. Cost., n. 448/2006).

Nel caso concreto, con riferimento ai titoli relativi all'esercizio professionale, la dott.ssa Montelisciani ha ottenuto il punteggio massimo di 35 punti, ovverosia, 25 punti in ragione delle esperienze professionali riferiti ai primi

dieci anni, e 10 punti per l'esperienza maturata negli ultimi 10 anni.

Si consideri che è pacifico ed incontestato che la ricorrente sia titolare sin dall'anno 1983 della Farmacia cd. "**rurale sussidiata**" in Pieve Tesino (TN), in via Brigata Abruzzi n. 10/A (cfr. doc.ti 5 e 8, domanda di partecipazione e delibera di assegnazione della farmacia di Pieve Tesino n. 8227 dd. 22.7.1983). Ciò nonostante, la Commissione giudicatrice non le ha assegnato alcuna maggiorazione di punteggio in ragione della cd. "**ruralità**", in manifesta contraddizione ed inammissibile disapplicazione dell'art. 9, L. 221/1968.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato è viziato per eccesso di potere in ragione del completo travisamento dei presupposti di fatto, in quanto pur sussistendo la condizione di "**ruralità**", l'Amministrazione non ne ha tenuto minimamente conto.

L'attività amministrativa in esame si pone in contrasto anche con i criteri dalla stessa determinati nel citato verbale dd. 7.5.2015, pag. 9, sicché va contestato l'ulteriore vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Difatti, l'unica ed inequivocabile interpretazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui al citato verbale dd. 7.5.2015 è nel senso che al punteggio massimo ottenibile di 35 punti attribuibile dai membri della Commissione giudicatrice, possa aggiungersi anche la maggiorazione del 40% di cui al citato art. 9, L. 221/1968 (così, Cons. Stato Sez. III, Sent., 14.12.2015, n. 5667).

Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto prescrittivo la norma di favore - art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile, con conseguente manifesta irrazionalità e ed imparzialità dei criteri di legge.

*

Tutto ciò premesso, i provvedimenti dovranno essere integralmente annullati, con conseguente rideterminazione della graduatoria e collocazione dell'odierna ricorrente in prima posizione. Invero, alla dott.ssa Montelisciani doveva e deve tutt'ora essere riconosciuto una maggiorazione del punteggio, che, operati i calcoli, è **pari a 6,50**, in ragione della limitazione *ex lege* (il 40% di 40,5 è pari a 16,2).

In definitiva, alla ricorrente deve essere riconosciuto il **maggior punteggio**

pari a 47,00 (40,50 già assegnato + 6,50). Conseguentemente, vista la graduatoria definitiva, la concorrente deve essere collocata in **prima posizione**, o comunque in una posizione utile in graduatoria per la conseguente assegnazione di una nuova sede farmaceutica per l'esercizio privato.

*

2. MOTIVO SUBORDINATO. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. 221/1968, dell'art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994, nonché dell'art. 11, comma 5, D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012. Eccesso di potere per manifesta sproporzionalità ed irragionevolezza, nonché per violazione del principio di imparzialità della P.A. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.

Il presente motivo di impugnazione viene proposto nella denegata e non creduta ipotesi in cui si intendessero interpretare il bando di gara ed i criteri di attribuzione del punteggio per titoli professionali di cui all'allegato 1 verbale dd. 7.5.2015 (pagg. 6 e ss.) nel senso che la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali non possa comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, pari a 35 punti.

I predetti criteri, così interpretati, si porrebbero in diretto contrasto con la lettera dell'art. 9, L. n. 221/1968, **normativa speciale** volta a consentire che anche nelle piccole comunità rurali siano presenti ed attive delle farmacie.

Detta normativa, come noto, si inserisce in un complesso e ramificato sistema di tutela della salute pubblica, che deve essere garantita anche nelle zone lontane dai centri urbani, in ottemperanza agli artt. 3 e 32 Cost.

Pertanto, all'art. 9, L. n. 221/1968, il legislatore ha previsto un sostanziale **incentivo** volto a premiare proprio i farmacisti che abbiano svolto attività professionale in zone rurali per un periodo di almeno 5 anni.

Ciò premesso, detta normativa si pone in termini di **specialità rispetto alla disciplina generale di cui alla L. n. 362/1991 ed al D.P.C.M. n. 298/1994, sicché i criteri determinati dal bando di gara e dalla Commissione giudicatrice non possono disapplicare la *lex specialis*** (così, Cons. Stato, Sez. III, 14.12.2015, n. 5667; conf. Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2009, n. 635; C. Cost., 448/2006).

Il verbale della Commissione giudicatrice dd. 7.5.2016, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti

all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabiliscono la legge e il D.P.C.M. citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, **ma non ha tenuto conto anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9**, la quale comunque non potrebbe superare il limite massimo ed assoluto di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario, o alla posizione di concorrenti farmacisti cd. "rurali" in forma associata.

Pertanto, la mancata applicazione dell'art. 9 nel senso poc'anzi espresso finisce per viziare radicalmente l'attività dell'Amministrazione resistente, oltre che a privare del contenuto dispositivo l'art. 9.

Inoltre, si contesta il vizio di eccesso di potere per irrazionalità e per violazione del principio di imparzialità della P.A., in quanto il criterio sopra indicato comporta degli esiti **irrazionali, illogici e paradossali**, in quanto privilegia illegittimamente coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.

Ciò è manifesto nel caso della ricorrente, la quale, pur avendo ottenuto un punteggio massimo in ragione dell'attività professionale di farmacia rurale sussidiata per oltre 20 anni, finisce per ottenere una **maggiorazione pari a zero, il che è inammissibile.**

Pertanto, per le ragioni d'innanzi esposte, si chiede l'annullamento dell'allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 7.5.2015, nella parte in cui afferma che la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali non potrebbe comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, pari a 35 punti e dei relativi allegati, nonché degli atti e provvedimenti ad esso consequenziali.

*

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA

Nel caso di specie ricorrono i presupposti per la concessione della misura cautelare.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, si rimanda ai motivi d'impugnazione appena esposti, rappresentando sinteticamente che il mancato riconoscimento della c.d. "ruralità" della farmacista ricorrente da parte dell'Amministrazione resistente si pone in manifesto contrasto con l'art. 9 L. 221/1968. In sostanza, non le sono stati assegnati ben 6,5 punti, pur

avendone l'assoluta titolarità, ed il maggior punteggio che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle le avrebbe consentito di collocarsi tra i primi posti della graduatoria, anziché all'88esima posizione.

Inoltre, in conformità a quanto prospettato si è già recentemente pronunciato favorevolmente il Consiglio di Stato Sez. III, Sent. 14.12.2015, n. 5667.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, esso risulta *in re ipsa*, giacché, come rilevato, la dott.ssa Montelisciani si sarebbe dovuta collocare **in prima posizione in graduatoria con un punteggio di 47,00**, con conseguente facoltà per la stessa di scegliere tra il maggior numero delle sedi oggetto del bando di gara.

Al contrario, essendo allo stato illegittimamente collocata al numero 88, la ricorrente non potrebbe ottenere alcuna assegnazione. Nelle more del giudizio subirebbe un evidente danno grave ed irreparabile, giacché tutte le sedi verrebbero nel frattempo assegnate, con grave violazione delle regole poste a presidio della concorrenza, della libera iniziativa economica privata ed a tutela dei farmacisti cd. "rurali".

Sussistono quindi i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione.

*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa,

c h i e d e

che il Presidente della Repubblica, per i motivi tutti di cui in narrativa voglia:

- **in via preliminare:** sospendere l'efficacia e/o esecuzione dei provvedimenti impugnati;

- **nel merito:** annullare i provvedimenti impugnati e quelli presupposti e/o consequenziali, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre I.V.A. e C.A.P.

Originale del ricorso e documenti saranno depositati presso la sede della Provincia di Trento per l'inoltro al Ministro competente che, prudenzialmente, si indica nel Ministro della Salute.

In via istruttoria, si producono mediante deposito i seguenti atti e documenti:

A) procura alle liti;

Provvedimenti impugnati:

1) delibera della Giunta provinciale di Trento Reg. delib. n. 348/2016,

di approvazione della graduatoria definitiva;

- 2) scheda di valutazione n. prot. 000144 – 30-07-2014 – 042, della dott.ssa Montelisciani;
- 3) allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 07.05.2015;

Documenti:

- 4) verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 955 dd. 16.6.2014 ed allegato bando di gara;
- 5) ricevuta per il bando di concorso pubblico – domanda di partecipazione al concorso della Dott.ssa Montelisciani dd. 30.07.2014 prot. N. 000144 – 30.07.2014 – 042;
- 6) censimento dati ISTAT 2011;
- 7) pec servizio sanitario / avv. Giorgia Oss dd. 16.5.2016 ed allegata comunicazione dott. Petti in risposta all'istanza d'accesso agli atti di pari data;
- 8) delibera di assegnazione della farmacia di Pieve Tesino alla dott.ssa Montelisciani n. 8227 dd. 22.7.1983;
- 9) Iscrizione all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Trento quale titolare e dirigente della Farmacia Rurale di Pieve Tesino dal 1983;
- 10) comunicazione Associazione dei Titolari di Farmacie Trento dd. 22.2.2016 e relativa richiesta di riconoscimento dell'indennità di residenza dd. 25.2.2016;
- 11) attestazione della corresponsione dell'indennità di residenza per farmacia rurale sussidiata relativa agli anni 2014 e 2015.

*

Ai fini di cui al d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il contributo dovuto è pari ad € 650,00.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0471 324940 o al seguente indirizzo di posta elettronica:

- umberto.deflorian@assoavvocati.legalmail.it

- giorgia.oss@pec.it

Bolzano - Trento, 10 luglio 2016

avv. Umberto Deflorian

avv. Giorgia Oss

Che con atto di opposizione datato 5 agosto 2016 e notificato alla dottoressa Maria Loreta Montelisciani presso il domicilio eletto il 22 agosto successivo, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la

trasposizione del precitato ricorso in sede giurisdizionale.

Che la dottoressa Maria Loreta Montelisciani intende insistere nel ricorso.

Tutto ciò premesso, si

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, per i motivi esposti nel ricorso di data 10.7.2016 e per gli altri che ci si riserva di proporre mediante motivi aggiunti, voglia annullare, previa sospensione:

1. la delibera della Giunta provinciale di Trento reg. delib. n. 348/2016, avente ad oggetto *“Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle rese vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall’articolo 23, comma 12-duodecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 7 agosto 2012, n. 135. Approvazione dell’operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale dei candidati”*, con allegata la *“Lista graduatoria per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 11/IV del 14.03.2016/Amtsblatt n. 11/IV vom 14/03/2016;
2. *se e per quanto occorrer debba*, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute successive al giorno 28.05.2015, tutti non conosciuti;
3. *in parte qua*, la scheda di valutazione n. prot. 000144/30-07-2014 – 042, nella parte in cui assegna un punteggio di *“Maggiorazione ruralità”* pari a *“0,0000”*, nonché di ogni altro provvedimento e atto ai precedenti connesso e/o agli stessi consequenziale, anche non conosciuto;
4. *in subordine, in parte qua*, l’allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 7.5.2015, nella parte in cui afferma, a pagina 6 (*“Il GRUPPO TITOLI RELATIVI ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE”*), che *“possono essere attribuiti fino ad un*

massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario)” al farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata (equiparato al titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico);

5. ogni altro provvedimento e atto ai precedente connesso e/o agli stessi consequenziale.

il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CAP.

Ai fini di cui al d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il contributo dovuto è pari ad € 650,00.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0471 324940 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

- umberto.deflorian@assoavvocati.legalmail.it

- giorgia.oss@pec.it

In via istruttoria si producono:

Provvedimenti impugnati:

- 1) delibera della Giunta provinciale di Trento Reg. delib. n. 348/2016, di approvazione della graduatoria definitiva;
- 2) scheda di valutazione n. prot. 000144 – 30-07-2014 – 042, della dott.ssa Montelisciani;
- 3) allegato n. 1 Verbale della Commissione di gara dd. 07.05.2015;

Documenti:

- 4) verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 955 dd. 16.6.2014 ed allegato bando di gara;
- 5) ricevuta per il bando di concorso pubblico – domanda di partecipazione al concorso della Dott.ssa Montelisciani dd. 30.07.2014 prot. N. 000144 – 30.07.2014 – 042;
- 6) censimento dati ISTAT 2011;
- 7) pec servizio sanitario / avv. Giorgia Oss dd. 16.5.2016 ed allegata comunicazione dott. Petti in risposta all’istanza d’accesso agli atti di pari data;
- 8) delibera di assegnazione della farmacia di Pieve Tesino alla dott.ssa Montelisciani n. 8227 dd. 22.7.1983;
- 9) Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Trento quale titolare e dirigente della Farmacia Rurale di Pieve Tesino dal 1983;
- 10) comunicazione Associazione dei Titolari di Farmacie Trento dd. 22.2.2016 e relativa richiesta di riconoscimento dell’indennità di

residenza dd. 25.2.2016;

- 11) attestazione della corresponsione dell'indennità di residenza per
farmacia rurale sussidiata relativa agli anni 2014 e 2015;
- 12) copia ricorso straordinario notificato;
- 13) copia raccomandata A/R avv. Umberto Deflorian/Provincia
Autonoma di Trento dd. 12.7.2016 (senza allegati);
- 14) copia raccomandata A/R avv. Umberto Deflorian/Provincia
Autonoma di Trento dd. 27.7.2016;
- 15) copia attestazione di pagamento del contributo unificato nella fase
di ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica;
- 16) originale atto di opposizione Provincia Autonoma di Trento dd.
5.8.2016.

Bolzano - Trento, 27 settembre 2016

Avv. Umberto Deflorian

Avv. Giorgia Oss

RELAZIONE di NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Umberto Deflorian del foro di Bolzano (cod. fisc. DFLMRT67B27C372N), procuratore e domiciliatario della dott.ssa Maria Loreta Montelisciani, nata a Loreto il 23.4.1952 (cod. fisc. MNTMLR52D63E690M), ho notificato il sopraesteso atto di costituzione in giudizio, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, a:

(1.) **Provincia Autonoma di Trento**, in persona del presidente/legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede a 38122 Trento, in Piazza Dante 15 (codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224), ivi spedendone copia del tutto conforme all'originale a mezzo del servizio postale dall'Ufficio Postale di Bolzano, Posta Centro.

Reg. Cron. n.

Bolzano, 29/9/2016

avv. Umberto Deflorian



(2.) dott.ssa Gabriella Turchetti, residente a 60022 Castelfidardo (AN), via Gobetti 30, ivi spedendone copia del tutto conforme all'originale a mezzo del servizio postale dall'Ufficio Postale di Bolzano, Posta Centro.

Reg. Cron. n. 1082

Bolzano, 29.9.2016

avv. Umberto Deflorian



N. Raccomandata

76715513920-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 161516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IN PERSONA DEL TRE-IDENTE/		
	DESTINATARIO	LEC. FAPR W CARICA ET., PIAZZA DANTE	15
	VIA / PIAZZA	38122 TRENTO	N° CIV. TN
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	 ANWALTSKANZLEI & STUDIO LEGALE		
	MITTENTE	CORTI DEFLORIAN & PARTNERS	
	VIA / PIAZZA	Largo Kolping 2 - 39100 BOLZANO	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 0471 324023 - Fax 0471 324940	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> www.cdp.bz.it	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 68001 Sez. 08 Operaz. 282
 Causale: AG 29/09/2016 17:19
 Peso gr.: 54 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Postale: 766594257862 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715513919-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 161516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT.SSA GABRIELLA TURCHETTI		
	DESTINATARIO	VIA GOBETTI	30
	VIA / PIAZZA	60022 CASTELFIDARDO	N° CIV. AN
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	 ANWALTSKANZLEI & STUDIO LEGALE		
	MITTENTE	CORTI DEFLORIAN & PARTNERS	
	VIA / PIAZZA	Largo Kolping 2 - 39100 BOLZANO	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 0471 324023 - Fax 0471 324940	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> www.cdp.bz.it	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 88001 Sez. 08 Operaz. 281
 Causale: AG 29/09/2016 17:17
 Peso gr.: 54 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Postale: 766594257908 TASSE
 (accettazione manuale)

N° INr. 1081

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'U.P. di...

BOLZANO CENTRO

del cronologico (Register-Nr.)

EMPFANGSBESTÄTIGUNG der per Einschreiben aufgegebenen Akte Nr. (siehe Rückseite) im Postamt von...

illam 29/10/16

diretto anach PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in PERS. DEL PRESIDENTE / LEG. RAPP. PIZZA DANTE 15, 38122 TRENTO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO ZUSTELLUNG DER SENDUNG AN DIE ADRESSE

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata. Hiermit erkläre ich, das oben genannte Einschreiben erhalten zu haben.

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) Empfänger natürliche Person (auch bei Konkursöffnung)
Destinatario persona giuridica (1) Empfänger juristische Person (1)
Curatore fallimentare (2) Insolvenzverwalter (2)
Domiciliatario (3) Domiziliatar (3)
Familiare convivente (4) Im selben Haushalt lebendes Familienmitglied (4)
Addetto alla casa (5) Haushaltspersonal (5)
Al servizio del destinatario (6) Im Dienste des Empfängers (6)
Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) Portier des Gebäudes bei Abwesenheit des Empfängers und der befähigten Personen (7)
Delegato dal direttore del (8) Bevollmächtigt durch den Direktor des/der (8)
Delegato dal comandante del (corpo e reparto) Bevollmächtigt durch den Kommandanten des/der (Korps und Abteilung) (8)

(firma del destinatario o della persona abilitata) (Unterschrift des Empfängers oder der befähigten Person)
Analifabeta Analifabeta
Impossibilitato a firmare Kann nicht unterzeichnen
Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Entgegennahme der Sendung und Unterzeichnung nur des Zustellregisters
5/10/16 (data e firma dell'addetto al recapito) (Datum und Unterschrift des Zustellungsbeauftragten)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO NICHTZUSTELLUNG DER SENDUNG AN DIE ADRESSE

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO WEGEN VERWEIGERUNG DES EMPFÄNGERS

del plico der Sendung di firmare il registro di consegna (9) der Unterschrift im Zustellregister (9)
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA WEGEN VERWEIGERUNG DER BEFÄHIGTEN PERSON

Sig./I Herr/Frau in qualità di (10) in der Eigenschaft als (10)

del plico der Sendung di firmare il registro di consegna (9) der Unterschrift im Zustellregister (9)
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) Anschlag der Benachrichtigung an der Eingangstür des Gebäudes der Zustelladresse (11)
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) Einwurf der Benachrichtigung in den Briefkasten des Gebäudes der Zustelladresse (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO WEGEN VORÜBERGEBENDER ABWESENHEIT DES EMPFÄNGERS

e mancanza Fehlen inidoneità Ungeeignetheit delle persone abilitate der befähigten Personen
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) Anschlag der Benachrichtigung an der Eingangstür des Gebäudes der Zustelladresse (11)
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) Einwurf der Benachrichtigung in den Briefkasten des Gebäudes der Zustelladresse (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO WEGEN UNAUFFINDBARKEIT DES EMPFÄNGERS

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO SENDUNG BEIM POSTAMT LAGERND
spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° Mitteilung über erfolgte Lagerung mit Einschreiben Nr.

sottoscrizione dell'addetto al recapito data/Datum
Unterschrift des Zustellungsbeauftragten firma/Unterschrift

RIITORO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO ABHOLUNG DER NICHT ZUGESTELLTEN SENDUNG IM POSTAMT

data/Datum

(firma del destinatario o di un suo delegato) (Unterschrift des Empfängers oder der bevollmächtigten Person)

(controfirma dell'impiegato postale) (Gegenzeichnung des Postmitarbeiters)

Bollo dell'ufficio di distribuzione Stempel des Ausgabeamtes
5.10.16 ITALIANE

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. Eigenschaft des gesetzlichen Vertreters.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. Einer Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. Rechtsanwalt, bestimmtes Amt.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc. Vater, Gattin, Enkel, usw.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetto alla casa. Hauspersonal, Haushaltshilfe, Kellner-in, Koch/Köchin, mit dem Empfänger in etwelicher Beziehung lebende Person.
(6) Segretario, dipendente, ecc. Sekretär-in, Angestellte(r), usw.
(7) Via, piazza, corso, n°. Straße, Platz, Allee, Nr.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. Haftanstalt, Institut, Krankenhaus, Altersheim, Gebäude, usw.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. Entspricht der Verweigerung der Annahme der Sendung, die folglich nicht zugestellt wird.
(10) Vedi note. Siehe Anmerkungen (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. Nur bei Zustellversuch an die erste Adresse vorgeschrieben.

N° INr. 1082

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'U.P. di...

BOLZANO CENTRO

del cronologico (Register-Nr.)

EMPFANGSBESTÄTIGUNG der per Einschreiben aufgegebenen Akte Nr. (siehe Rückseite) im Postamt von...

illam 29/10/16

diretto anach DOTT.SSA GABRIELLA TURCHETTI VIA BOBETTI 36, 60022 CASTELFIDARDO (AN)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO USTELLUNG DER SENDUNG AN DIE ADRESSE

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata. Hiermit erkläre ich, das oben genannte Einschreiben erhalten zu haben.

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) Empfänger natürliche Person (auch bei Konkursöffnung)
Destinatario persona giuridica (1) Empfänger juristische Person (1)
Curatore fallimentare (2) Insolvenzverwalter (2)
Domiciliatario (3) Domiziliatar (3)
Familiare convivente (4) Im selben Haushalt lebendes Familienmitglied (4)
Addetto alla casa (5) Haushaltspersonal (5)
Al servizio del destinatario (6) Im Dienste des Empfängers (6)
Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) Portier des Gebäudes bei Abwesenheit des Empfängers und der befähigten Personen (7)
Delegato dal direttore del (8) Bevollmächtigt durch den Direktor des/der (8)
Delegato dal comandante del (corpo e reparto) Bevollmächtigt durch den Kommandanten des/der (Korps und Abteilung) (8)

(firma del destinatario o della persona abilitata) (Unterschrift des Empfängers oder der befähigten Person)
Analifabeta Analifabeta
Impossibilitato a firmare Kann nicht unterzeichnen
Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Entgegennahme der Sendung und Unterzeichnung nur des Zustellregisters
5/10/16 (data e firma dell'addetto al recapito) (Datum und Unterschrift des Zustellungsbeauftragten)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO NICHTZUSTELLUNG DER SENDUNG AN DIE ADRESSE

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO WEGEN VERWEIGERUNG DES EMPFÄNGERS

del plico der Sendung di firmare il registro di consegna (9) der Unterschrift im Zustellregister (9)
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA WEGEN VERWEIGERUNG DER BEFÄHIGTEN PERSON

Sig./I Herr/Frau in qualità di (10) in der Eigenschaft als (10)

del plico der Sendung di firmare il registro di consegna (9) der Unterschrift im Zustellregister (9)
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) Anschlag der Benachrichtigung an der Eingangstür des Gebäudes der Zustelladresse (11)
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) Einwurf der Benachrichtigung in den Briefkasten des Gebäudes der Zustelladresse (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO WEGEN VORÜBERGEBENDER ABWESENHEIT DES EMPFÄNGERS

e mancanza Fehlen inidoneità Ungeeignetheit delle persone abilitate der befähigten Personen
affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) Anschlag der Benachrichtigung an der Eingangstür des Gebäudes der Zustelladresse (11)
impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) Einwurf der Benachrichtigung in den Briefkasten des Gebäudes der Zustelladresse (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO WEGEN UNAUFFINDBARKEIT DES EMPFÄNGERS

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO SENDUNG BEIM POSTAMT LAGERND
spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° Mitteilung über erfolgte Lagerung mit Einschreiben Nr.

sottoscrizione dell'addetto al recapito data/Datum
Unterschrift des Zustellungsbeauftragten firma/Unterschrift

RIITORO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO ABHOLUNG DER NICHT ZUGESTELLTEN SENDUNG IM POSTAMT

data/Datum

(firma del destinatario o di un suo delegato) (Unterschrift des Empfängers oder der bevollmächtigten Person)

(controfirma dell'impiegato postale) (Gegenzeichnung des Postmitarbeiters)

Bollo dell'ufficio di distribuzione Stempel des Ausgabeamtes
5.10.16 ITALIANE

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. Eigenschaft des gesetzlichen Vertreters.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. Einer Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. Rechtsanwalt, bestimmtes Amt.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc. Vater, Gattin, Enkel, usw.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetto alla casa. Hauspersonal, Haushaltshilfe, Kellner-in, Koch/Köchin, mit dem Empfänger in etwelicher Beziehung lebende Person.
(6) Segretario, dipendente, ecc. Sekretär-in, Angestellte(r), usw.
(7) Via, piazza, corso, n°. Straße, Platz, Allee, Nr.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. Haftanstalt, Institut, Krankenhaus, Altersheim, Gebäude, usw.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. Entspricht der Verweigerung der Annahme der Sendung, die folglich nicht zugestellt wird.
(10) Vedi note. Siehe Anmerkungen (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. Nur bei Zustellversuch an die erste Adresse vorgeschrieben.